

Da: reggioemilia@uilsuola.it

Oggetto: Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo (SCHEDA E COMMENTO) Federazione Uilsuola

Data: 29/01/2025 14:54:42

Da affiggere all'albo sindacale ai sensi dell'art. 25 della legge n.300/70

Confermati i vincoli di legge. Deroche solo a condizione che si esprima come prima preferenza tutto il comune di assistenza o ricongiungimento, punteggio per tutor e orientatori. Penalizzati i docenti che hanno svolto il servizio pre ruolo in altro grado di scuola rispetto a quello di titolarità. Nei LINK le nostre schede sulla Mobilità 2025-28 su [docenti](#), [ATA e funzionari](#), tutte le novità e il nostro commento.

È in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) che regola la **mobilità territoriale e professionale, nonché la formulazione delle graduatorie interne di istituto** del [personale docente](#), educativo e [ATA](#) per gli anni scolastici relativi al triennio **2025/26-2026/27-2027/28**.

A breve la pubblicazione delle ordinanze ministeriali che daranno avvio nel mese di febbraio alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/26.

[clicca qui](#)

Le principali novità sulla Mobilità 2025/28

Mobilità 2025-28 - PERSONALE DOCENTE

Confermati i vincoli triennali:

- per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo **a partire dall'a.s. 2023/24**.

- per tutti i docenti che ottengono la mobilità su **scelta puntuale di scuola** (indipendentemente dall'anno di assunzione).

Non rientrano nei vincoli:

1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)

3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/01;

4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118

5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

Per fruire della deroga è **obbligatorio** indicare nella domanda come **prima preferenza l'intero comune o distretto sub comunale** (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di **disabilità personale** (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è **obbligatorio** indicare il comune o distretto sub comunale **di residenza**.

Non rientrano altresì nei vincoli:

- i docenti che risultano in soprannumero o in esubero;

- esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, **comma 1**, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Docenti di sostegno

- il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa.

Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.

- Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;

- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

Trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune - aliquote

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:

- 100% posti disponibili a.s. 2025/26

- 75% posti disponibili a.s. 2026/27

- 50% posti disponibili a.s. 2027/28

Classi di concorso accorpate

È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest'ultima.

Precedenze

- l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia;

- l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni.

Servizio di pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto

Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto (e mobilità d'ufficio).

Il calcolo cambia nell'arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:

- Per l'anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
- Per l'anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
- Per l'anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.

Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell'attuale ruolo di titolarità del docente.

Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).

Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell'ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:

- 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell'infanzia e viceversa;
- 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
- 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

Punteggio di continuità

Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI.

Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:

pp. 12

Per ogni ulteriore anno di servizio:

- entro il quinquennio: 5 punti;
- oltre il quinquennio: 6 punti.

Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate

Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall'a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l'anno di presentazione della domanda di mobilità.

Esigenze di famiglia

Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 6 punti (anziché 4).

Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3).

Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Restituzione al ruolo di provenienza

Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell'ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall'anno scolastico successivo.

La richiesta va presentata al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Mobilità 2025-28 - PERSONALE ATA

Numero sedi esprimibili nella mobilità

Il personale ATA può esprimere in un'unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province. È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.

Mobilità professionale

Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

Sedi disponibili per la mobilità

Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale

Vincoli per i Funzionari dell'elevata qualificazione

Non possono presentare domanda di mobilità - se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI - i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

Deroghe

Sono le stesse che si applicano al personale docente

Precedenze

- l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
- l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni.

Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari

Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità:

- della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell'area dei DSGA;
- della mobilità del personale inquadrato nell'area dei funzionari;
- del conferimento incarichi di DSGA.

ELEZIONI RSU 2025 14|15|16 APRILE



Fiorentino Luigi
3703713085
Lavino Luca
3925834236
Raimondo Oriana
3479871595

Distinti saluti

Segreteria Territoriale Uil Scuola Reggio Emilia

tel: 0522/920312 Fax: 0522 231008

Pec: reggioemilia.uilscuola@pec.it

Sito web: <https://www.uilscuolareggioemilia.it/>

seguici su facebook [Clicca qui](#)

Twitter <https://twitter.com/EmiliaUil>

Responsabile Territoriale

Luigi Fiorentino 370 371 3085

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio, corredato dei relativi allegati, sono da considerarsi riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio sopra indicato, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Il destinatario è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, si declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito. La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. La UIL Emilia Romagna e Bologna opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. In compliance with the new European Regulation GDPR n. 679/2016, the information contained in this message, together with the relative attachments, are to be considered reserved and confidential. Their use is allowed exclusively to the recipient of the message indicated above, for the purposes indicated in the message itself. The recipient is the only one authorized to use it, copy it and, under his own responsibility, spread it. By not allowing the Internet to ensure the integrity of this message, we decline all responsibility in this regard, in the event that it is modified. If you are not the person to whom the present message is intended, you are warned that holding it, copying it, divulging it, distributing it to people other than the recipient is strictly prohibited. We invite you to delete it from your system and to destroy the various copies or prints, kindly communicating it. Any improper use is contrary to the principles of the new European Regulation GDPR n. 679/2016. Uil Emilia Romagna e Bologna operates in compliance with the new European Regulation GDPR n. 679/2016.